

COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Atto N. 31 del 04 giugno 2021

OGGETTO: COMUNE DI CIRO' MARINA- DISSESTO FINANZIARIO- NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA- POSIZIONE N. 41

L'anno 2021, il giorno 4 del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella Casa Comunale, in collegamento da remoto mediante whatsapp

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Cognome e Nome		Presente	Assente
Cataldi Dott Rocco	Presidente	X	
Tutino Dott.ssa Stefania	Componente	X	
Fusto Rag. Salvatore	Componente	X	

**PREMESSO:**

- che il comune di Cirò Marina, con delibera del Consiglio n. 11 del 02 settembre 2016, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che, con D.P.R. in data 16 marzo 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 31 marzo 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione dott.ssa Stefania Tutino, dott. Rocco Cataldi, rag. Salvatore Fusto;
- che con delibera n. 1 del 31 marzo 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata;
- che con delibera n. 2 del 07 aprile 2017 è stato approvato il modello di avviso pubblico ai creditori, per l'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente locale, pubblicato sul sito internet del Comune e su due quotidiani a tiratura locale e nazionale;
- che l'art. 255 del citato T.U. dispone, tra l'altro, che l'O.S.L. deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse sorte dai fatti verificatesi a tutto il 31/12/2015;
- che con propria deliberazione N. 6 del 01 giugno 2018 è stata proposta l'adozione della procedura semplificata per la liquidazione della massa passiva;
- che con deliberazione n. 138 del 23 novembre 2018 la Commissione straordinaria aderiva alla proposta sopra indicata;
- che con propria deliberazione n. 1 dell' 11 gennaio 2019 sono stati stabiliti i criteri per l'applicazione della modalità semplificata;

**VISTA** l'istanza del 20 settembre 2017 presentata dalla ditta Audio Sud Service di Iuliano Gaetano, con sede in Crotone- P.I. 02777390796, con la quale è stato chiesto all'OSL l'ammissione alla massa passiva del proprio credito, quantificato in complessivi euro 6710,00 quale corrispettivo della fattura n. 9/2015 per servizi di noleggio gruppo elettrogeno e gazebi;

**DATO ATTO** che:

- con nota del 13 ottobre 2017 n. 41 l'OSL ha comunicato l'avvio del procedimento;
- con note del 30 aprile 2018 n. 117, del 15 maggio 2018 n. 136, del 21 gennaio 2019, del 18 febbraio 2019, del 05 aprile 2019 sono state richieste e sollecitate da questo OSL le attestazioni ai responsabili di area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 254 comma 4 del Tuel;
- è pervenuta attestazione negativa da parte dei responsabili di area, in data 10/08/2020 n. 18580, che non ha accertato come sussistente il credito richiesto dalla Audio Sud Service di Iuliano Gaetano;

**VISTO** l'art. 254 comma 4 del Tuel che così recita: "4. *L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito*" ;

**DATO ATTO** che, con nota n. 302/OSL del 30 settembre 2019, l'OSL ha comunicato alla Audio Sud Service di Iuliano Gaetano l'avvio del procedimento istruttorio per la dichiarazione di non ammissibilità del credito, invitando la ditta di fornire memorie /osservazioni corredate da documentazione a supporto;

**PRESO ATTO** che la ditta interessata non ha comunicato alcuna osservazione rispetto a quanto preavvisato dalla quale possa comprovarsi la sussistenza del credito, per la sua ammissibilità alla massa passiva, e quindi l'imputabilità della spesa all'Ente locale;

**ATTESO** che, allo stato, l'unica documentazione esistente è quella prodotta a corredo dell'istanza sopra citata, peraltro priva di riscontro positivo da parte del responsabile dell'area, per come già evidenziato;

#### **VISTO**

- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

#### **CONSIDERATO**

- che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

- che incombe al creditore l'onere di attivarsi per dimostrare il proprio credito e gli atti interruttivi della prescrizione;
- che per adeguata dimostrazione deve intendersi la prova della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali del debito: la certezza, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente; la liquidità, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; l'esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- che compete all'organo della liquidazione accertare presso l'ente la sussistenza delle altre condizioni previste dall'articolo 194, e cioè che la prestazione è stata effettivamente resa, che la stessa rientra nell'ambito delle funzioni e servizi di competenza dell'ente, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, che il debito non è stato pagato, anche solo parzialmente, e che non è caduto in prescrizione, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente locale;

**VISTO** l' art. 6 D.P.R. 378/1993, rubricato Piano di estinzione, che al comma 5 prevede: " Sono esclusi dalla massa passiva:

*Omissis*

*a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 del codice civile;*

*b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3;*

*c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;*

*d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;*

*Omissis"*

**RITENUTO** di dover confermare quanto preannunciato con la nota-pec del 30 settembre 2019 n. 302/OSL, atteso che non sussistono elementi ulteriori che possano consentire a questo OSL di ritenere il credito sussistente, imputabile al Comune di Cirò Marina ed ammissibile alla massa passiva;

**RITENUTO**,pertanto:

ché il credito vantato dalla ditta Audio Sud Service di Iuliano Gaetano, con sede in Crotone- P.I. P.I. 02777390796, posizione n. 41, non possiede i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte, essendo stata resa l'attestazione in senso negativo circa la sussistenza del debito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 254 comma 4 Tuel e 6 del D.P.R. 378/1993;

VISTO il TUEL;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante del dispositivo e qui deve intendersi integralmente riportata;

2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito della ditta Audio Sud Service di Iuliano Gaetano, con sede in Crotone- P.I. P.I. 02777390796, posizione n. 41, quantificato in complessivi euro 6.710,00 quale corrispettivo della fattura n. 9/2015 per servizi di noleggio gruppo elettrogeni e gazebo, per carenza dei presupposti che ne legittimerebbero l' ammissibilità;

3) di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al

piano di estinzione, che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge e comunicata al creditore ed al Sindaco del Comune di Cirò Marina, nonché al Responsabile dell'area affari generali.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice competente.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

dott. Rocco Cataldi – Presidente (\*)  
dott.ssa Stefania Tutino – Componente (\*)  
rag. Salvatore Fusto – Componente(\*)

\*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)  
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Atto N. 31 DEL 04/06/2021


Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria Giunta, visto gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dal 20 SET. 2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ed è stata inserita nel relativo Registro con il N. 1422.

Cirò Marina, li 20 SET. 2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta



Il sottoscritto Responsabile Servizio Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, a partire dal 20 SET. 2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. 1422 registro Pubblicazioni.

è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Cirò Marina, li 20 SET. 2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta

